



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Giuseppe Leonardo Carriero ..... membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli ..... membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione ..... membro designato dal C.N.C.U.

Nella seduta del 7.02.2012, dopo aver esaminato:

il ricorso e la documentazione allegata;

- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

Con reclamo del 6 giugno 2011 l'esponente – cointestatario di un deposito in titoli insieme al proprio coniuge – assistita da un legale contestava all'intermediario di aver corrisposto al creditore precedente nei confronti del coniuge in relazione a un procedimento di pignoramento presso terzi, la quota parte dei titoli di proprietà giacenti sul *dossier* cointestato, nonché nell'ambito della somma complessivamente liquidata al creditore (pari a 28.832,89 euro), l'ulteriore importo di 1.959,96 euro tratto dal proprio conto corrente. Chiedeva la restituzione di quanto a suo dire indebitamente sottratto e il risarcimento dei danni.

In assenza di specifico riscontro, sempre per il tramite del proprio legale propone ricorso (del 16 settembre 2011) osservando che, contrariamente a quanto stabilito dal giudice dell'esecuzione (il quale aveva assegnato al creditore precedente l'importo di 28.832,89 euro "entro il limite massimo della somma dichiarata dovuta"), l'intermediario avesse corrisposto a questi l'intera somma, senza tener conto della contitolarità del deposito, comprensiva del prelievo di 1.959,96 euro da un conto corrente intestato alla sola ricorrente.

Chiede, in relazione a ciò, la condanna dell'intermediario alla restituzione dell'importo complessivo di 16.959,96 euro (di cui 15.000,00 quale controvalore della metà delle obbligazioni in deposito e 1.959,96 per l'importo prelevato dal conto) oltre al risarcimento del danno "da liquidarsi in separata sede" e agli interessi. Chiede inoltre il riconoscimento delle spese legali a favore del rappresentante.

Costitutosi, il resistente ricostruisce la vicenda eccependo di avere, a seguito della notifica del pignoramento presso terzi, sottoposto a vincolo e successivamente liquidato al creditore precedente l'importo di 28.832,89 euro indicato nell'ordinanza di assegnazione del giudice

dell'esecuzione, disponendo la vendita dei titoli in deposito che, all'atto dell'alienazione, ha determinato un controvalore pari a 26.922,93 euro e addebitando la differenza di 1.959,96 euro sul conto corrente. Contesta che il conto corrente fosse intestato alla sola ricorrente, producendo documentazione atta a comprovare la contitolarità del rapporto tra i coniugi e stigmatizza la circostanza che – in una nota precedente al reclamo – la ricorrente avesse richiesto la restituzione del solo importo di 1.959,96 euro. Conclude ribadendo di essersi limitato a ottemperare all'ordinanza d'assegnazione e di aver fornito alla ricorrente "le più opportune spiegazioni circa le regole che governano i procedimenti esecutivi". Chiede perciò il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio verte fundamentalmente sui contenuti della dichiarazione del terzo in sede di pignoramento (art. 547 cod. proc. civ.) e sul conseguente vincolo relativo alle somme dovute in ipotesi di conto corrente e conto titoli cointestati.

Si traduce perciò nella verifica della individuazione della quota su cui viene ad incidere il vincolo pignoratorio a fronte della dichiarazione di indisponibilità dell'intero saldo dei rapporti cointestati pur nell'avvertenza della loro contitolarità e nel successivo pagamento al creditore precedente (a seguito dell'ordinanza d'assegnazione) della somma pignorata.

Ora, è noto che nel conto corrente bancario cointestato a più persone, i rapporti interni tra i correntisti sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., che riguarda i rapporti tra i medesimi e la banca, ma dall'art. 1298, co. 2, cod. civ., in base al quale le parti di ciascuno dei debitori e creditori solidali si presumono uguali se non risulta diversamente (giurisprudenza pacifica. Cfr., per tutte, Cass. 18 agosto 1993, n. 8758). Del pari, in caso di deposito bancario di titoli in amministrazione cointestata ai coniugi, i rapporti interni tra i depositanti sono regolati dall'art. 1298, co. 2, cod. civ., sicché le parti di ciascuno si presumono uguali, se non risulta diversamente (Cass., 24 febbraio 2010, n. 4496).

A fronte del pignoramento proposto, come nel caso di specie, nei confronti di uno solo dei contestatari, si pone il problema di stabilire se la regola appena enunciata – che ha rilievo nei rapporti interni – debba o no informare la condotta dell'intermediario con conseguente vincolo di indisponibilità (a favore del creditore precedente) apposto (per entrambi i rapporti) non sull'intero saldo ma solo sulla metà degli importi presenti sul conto corrente e sul conto titoli cointestato.

La dottrina giuridica è, a tale riguardo, fundamentalmente divisa e non univoca nelle conclusioni. La giurisprudenza (di legittimità come di merito), dal suo canto, costantemente afferma (con riferimento ai conti correnti cointestati) che l'aggressione da parte del creditore di uno degli intestatari può colpire la sola quota spettante al suo debitore (Cass. pen, 26 maggio 2009, n. 24092; Id., 30 ottobre 1997, n. 5967; Trib. Vigevano, 9 marzo 1983). Trattasi peraltro di pronunce rese in fattispecie di sequestro conservativo. L'orientamento espresso da questo organismo, in vicenda sostanzialmente analoga a quella oggetto del presente procedimento, è nel senso della illegittimità del vincolo esteso all'intero saldo del conto corrente cointestato (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 2269/2011).

E', in ogni caso, fuori di dubbio che – a fronte del pignoramento dell'intero saldo del conto (corrente o titoli) cointestato – il contraente estraneo alle vicende che hanno originato il procedimento espropriativo debba almeno essere messo nelle condizioni di far valere i propri diritti nel procedimento in corso attraverso le forme e i modi contemplati dall'ordinamento prima che venga disposta la vendita o l'assegnazione dei beni sottoposti a vincolo. Non infrequenti sono invero i casi nei quali la giurisprudenza, a fronte dell'ingiustificato vincolo



apposto per l'intero, afferma addirittura che "il pignoramento del saldo attivo di un deposito bancario in conto corrente, cointestato a persona estranea al rapporto obbligatorio intercorrente tra debitore e creditore precedente è – in assenza di diversi elementi probatori – affetto da nullità nella parte in cui eccede la metà dell'importo dichiarato dal *debitor debitoris*" (così Tribunale Bari, 19 novembre 2011).

Questo implica che il terzo pignorato il quale, con riferimento a rapporti della specie, abbia apposto il vincolo all'intero saldo dei rapporti debba necessariamente comunicare tale circostanza al cointestario estraneo al credito per il quale si procede in forma esecutiva, onde consentirgli il conseguente esercizio dei propri diritti. Lo impone, in generale, l'obbligo di correttezza nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.) e, con specifico riguardo a rapporti della specie, quello di diligenza professionale del buon banchiere ex art. 1176, co. 2, cod. civ. (cfr., tra le tante, Cass., 12 giugno 2007, n. 13777; Id., 22 gennaio 2009, n. 1618).

L'omessa informazione della notifica (o, comunque, della comunicazione) dell'atto di pignoramento presso terzi sul conto corrente e sul deposito titoli è, non a caso, contestata dal legale della ricorrente nella raccomandata dell'8 settembre 2010. A questa contestazione il resistente eccepisce (con nota del 27 settembre) che la comunicazione del pignoramento è avvenuta nei confronti del debitore esecutato, cointestatario dei rapporti, così indirettamente riconoscendo il difetto d'informazione, vista la diversità delle parti, degli interessi e, soprattutto, l'estraneità della cointestataria al processo esecutivo del quale – a ragione – avrebbe potuto essere totalmente ignara.

Mette conto peraltro considerare, limitatamente al contratto di conto corrente, che – in riscontro a una richiesta della cliente di trasferimento della metà del saldo di tale conto a un nuovo conto intestato esclusivamente a essa – l'intermediario replica (il 3 aprile 2009, prima cioè dell'ordinanza d'assegnazione) di non poter dar corso alla richiesta "stante l'atto di pignoramento nei confronti del cointestatario", con l'invito alla richiedente di "far valere i suoi diritti nelle sedi più opportune". Ciò implica che, riguardo a tale rapporto, l'interessata (sia pure occasionalmente) ha avuto notizia della procedura esecutiva e, se in questa non ha fatto valere le proprie ragioni, non ha motivo di addurre imputazioni a carico del resistente. Aggiungasi che, in ogni caso, la somma prelevata sul conto (1.959,96 euro) per soddisfare le esigenze del pignoramento era nettamente inferiore alla metà del saldo attivo all'epoca disponibile (7.902,16 euro).

Non altrettanto è invece avvenuto per il deposito in titoli cointestato, del cui pignoramento la ricorrente ha appreso solo dopo l'emanazione dell'ordinanza di assegnazione e la conseguente disposizione delle somme a favore del creditore precedente.

Tale ingiustificata condotta del resistente ha causato alla cliente il danno riveniente dalla sottrazione della metà del controvalore del deposito in titoli alla data dell'assegnazione (pari a 26.922,93 euro). Pertanto, interpretata la domanda come risarcitoria, questo Collegio dichiara il corrispondente suo diritto a essere ristorata del danno subito a causa di detta ingiustificata condotta in misura pari all'esatto mezzo della riferita somma.

#### P. Q. M.

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno nella misura complessiva di € 13.461,46; dichiara altresì l'intermediario tenuto al rimborso delle spese per assistenza difensiva nella misura di € 750,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI